

Divisione Servizi Sociali
Area Politiche Sociali
Servizio Disabilità
CT
0/B

2019 00499/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

12 febbraio 2019

Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Marco GIUSTA - Paola PISANO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO RINNOVO TRIENNALE ISCRIZIONE ALLA SOTTOSEZIONE B.1 (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI) DELL'ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI - SEZ.B SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA`.

Proposta dell'Assessora Schellino.

La Città di Torino pone tra i suoi obiettivi programmatici la promozione e la realizzazione di interventi e servizi differenziati a favore dei cittadini con disabilità intellettiva. In particolare da molti anni la Città promuove la realizzazione, prevalentemente in collaborazione con le Organizzazioni del privato sociale, di soggiorni per le persone con disabilità, cui partecipano ogni anno oltre un migliaio di persone.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 maggio 2014 (mecc. 2014 01196/002), avente per oggetto “Soggiorni estivi. Interventi rilevanti del progetto socio educativo delle persone con disabilità”, è stato ribadito che i soggiorni sono parte del progetto socio-educativo-riabilitativo della persona con disabilità e limitata autonomia, dall'età di anni 16, residente nella Città e che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992, le situazioni di gravità determinano priorità nell'accesso al servizio.

La sopra citata deliberazione ha altresì ricordato che “... le prestazioni diurne, educative, domiciliari, compresa l'offerta di periodi di tregua, sono contemplate dall'allegato 1, punto 1c - area integrazione socio-sanitaria del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2011...” dove è previsto che “le prestazioni diagnostiche e socio-riabilitative in regime semi-residenziale per disabili gravi” siano finalizzate alla “tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime di semi-residenziale, compresi interventi di sollievo alla famiglia”.

Pertanto i soggiorni sono da considerare pienamente inseriti nel sistema dei servizi e degli interventi socio-sanitari la cui regolamentazione e disciplina locale è costituita dagli atti di seguito richiamati.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 09746/019) è stato istituito dalla Città di Torino in accordo con le Aziende Sanitarie Locali all'epoca esistenti A.S.L. TO1 e A.S.L. TO2, ora A.S.L. Città di Torino, l'Albo prestatori di servizi socio-sanitari, la cui sezione B è dedicata ai servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/019) sono stati definiti i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali per i servizi socio-sanitari iscritti all'Albo.

Con L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 328/2000, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio nella Regione Piemonte e, in particolare, con la D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie, recepiti con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009 (mecc. 2009 06921/019) che ha altresì confermato il mantenimento dell'Albo, che comprende servizi e presidi, diurni e residenziali, che

dimostrano il possesso di specifici requisiti di qualità, con standard ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale che disciplina l'accreditamento, soggetti ad autorizzazione al funzionamento o attualmente non soggetti.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 2007 07715/019) è stata approvata la Convenzione tra la Città di Torino e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino relativamente agli anni 2008 - 2010, poi prorogata con successivi provvedimenti e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2019 (mecc. 2019 00315/019) fino al 30 giugno 2019. Si osserva come proprio in ragione del contesto normativo e regolamentare ora richiamato l'attuale convenzione con l'ASL cittadina prevede che i costi relativi al periodo di soggiorno siano compartecipati da codesta Azienda Sanitaria Locale.

Nell'ambito del così definito sistema dei servizi socio-sanitari, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 (mecc. 2006 10855/019) è stata istituita la sottosezione B1 dell'Albo di prestatori di servizi socio sanitari per persone con disabilità dedicata all'organizzazione e gestione di soggiorni, al fine di rendere coerenti con il sistema dell'accreditamento le procedure di organizzazione e gestione dei soggiorni.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 06049/019) è stata delineata una nuova configurazione della citata sottosezione dell'Albo, aggiornando procedure di accesso, requisiti di qualità e condizioni contrattuali.

In tale provvedimento sono richiamate le forme di organizzazione dei soggiorni, ossia la loro gestione diretta, con personale della Città, e la cosiddetta gestione indiretta, che prevede lo svolgimento del servizio da parte dei gestori di attività iscritti ad apposita sottosezione dell'Albo ed anche periodi di soggiorno organizzati dai gestori dei presidi residenziali e semi-residenziali, iscritti nella sezione B dell'Albo come attività accessorie del servizio principale di gestione della struttura.

Alla luce dei positivi risultati delle iniziative svolte tra il 2007 ed il 2014, è stato ritenuto opportuno valorizzare le esperienze sviluppate da parte delle Organizzazioni che gestiscono presidi e servizi iscritti all'Albo dedicato alle persone con disabilità. Una caratteristica specifica di tali servizi è costituita dalla ricerca continua di obiettivi di miglioramento con attenzione ai bisogni delle persone seguite, anche attraverso il coinvolgimento delle loro famiglie. Tra i vari requisiti di qualità perseguiti dai gestori dei servizi, inoltre, è compreso anche il forte raccordo con le risorse territoriali e la messa a disposizione da parte dei servizi stessi di opportunità ed occasioni per la cittadinanza. Si sono pertanto sviluppate esperienze di attività comuni tra servizi e presidi differenti, con connessioni e contaminazioni tra servizi a gestione diretta e indiretta anche gestiti da Organizzazioni diverse, strutturando, tra gli altri, il progetto "Attività in Rete" (articolato in tre filoni: l'integrazione di attività con la partecipazione di persone provenienti da differenti servizi, la messa a disposizione di spazi ed attrezzature ad altri servizi ed il coinvolgimento delle associazioni).

Per le ragioni ora richiamate sono stati definiti, quali requisiti per l'iscrizione alla

sottosezione B1 per l'organizzazione dei soggiorni, i seguenti: a) iscrizione all'Albo prestatori di servizi socio-sanitari per persone con disabilità sezione B al momento di presentazione dell'istanza, con attuale sede di almeno un servizio / presidio nel territorio della Città di Torino oppure, iscrizione nel Registro di Accreditamento in qualità di Agenzie educative accreditate ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2007, (mecc. 2007 03564/007), esecutiva dal 19 giugno 2007, per la realizzazione del servizio educativo in favore dei disabili sensoriali, al momento di presentazione dell'istanza, con interventi in atto a favore di persone con disabilità residenti nel territorio della Città di Torino; b) aver partecipato, promosso e sviluppato attività in collegamento con diverse realtà territoriali, sia per i servizi diurni che residenziali; c) avere esperienza almeno annuale nell'organizzazione e gestione di soggiorni per persone con disabilità.

Contestualmente, in coerenza con la nuova definizione, sempre con la deliberazione del 2 dicembre 2014, è stata allineata la scadenza della sottosezione specifica a quella prevista per l'Albo, fissate quindi entrambe per il 31 dicembre 2018.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04572/019) è stato avviato il procedimento per il rinnovo delle iscrizioni all'Albo, prevedendo di prorogare l'iscrizione precedente fino al 31 gennaio 2019 al fine di consentire l'espletamento delle procedure necessarie. La Commissione interistituzionale ha esaminato e valutato le istanze, i verbali delle sedute sono stati recepiti in esito dei suoi lavori con determinazione dirigenziale del 6 febbraio 2019 (mecc. 2019 00449/019) è stato definito il rinnovo delle iscrizioni per il periodo 2019-2021.

Precedentemente, a seguito dei lavori della Commissione competente, con determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2018 (mecc. 2018 44697/019) era stato definito il rinnovo triennale del registro per gli interventi educativi per disabili sensoriali.

Risulta pertanto ora possibile ed opportuno dare avvio al procedimento per il rinnovo della sottosezione B1 dell'Albo, specificamente prevista per l'organizzazione e gestione di soggiorni per persone con disabilità, prevedendo un periodo di medesima durata triennale (2019 – 2021).

L'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato la positività dell'impianto delineato con la già richiamata deliberazione del 2 dicembre 2014, impianto che ha permesso di estendere l'offerta delle Organizzazioni che gestiscono servizi iscritti alla sezione B dell'Albo, di ampliare il progetto di "Attività in Rete" con iniziative svolte anche durante l'anno, al fine di rafforzare l'incardinamento dei soggiorni nei progetti educativi predisposti, dai servizi sociali territoriali, a favore dei partecipanti.

Si ritiene pertanto opportuno confermare le disposizioni formulate con la deliberazione del 2 dicembre 2014 rispetto a requisiti, tipologie e condizioni contrattuali, contenuti rispettivamente negli allegati 1, 2 e 3 di predetta deliberazione.

Si ritiene invece di demandare ad appositi provvedimenti dirigenziali la definizione delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei soggetti aventi i requisiti, nonché

delle eventuali necessità di aggiornamento della modulistica in uso in adempimento di eventuali modifiche normative intercorse; le istanze e la relativa documentazione saranno esaminate dalla Commissione Interistituzionale di accreditamento, opportunamente integrata con un Dirigente di Area delle Circoscrizioni, che valuterà il permanere dei requisiti di iscrizione alla sottosezione B1 dell'Albo.

In relazione alle preferenze espresse dalle persone interessate e loro familiari, relativamente a periodi, località e tipologia di struttura ricettiva, nonché alle loro esigenze educativo-assistenziali, i soggetti iscritti all'Albo sottosezione B1 verranno annualmente invitati a presentare una proposta progettuale; la selezione tra i progetti presentati dovrà avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 4, c. 2 del DPCM 30 marzo 2001 e dell'art. 13 dell'allegato alla DGR del 22 maggio 2006 n. 79-2953, e dovrà tenere conto dell'offerta economica e dei seguenti elementi:

1. Procedure di qualità per la conoscenza e presa in carico prima della partenza, nonché modalità di comunicazione con le famiglie e di gestione delle urgenze durante il soggiorno;
2. Reperimento e formazione del personale, compreso il/i referente/i del servizio soggiorni e del/i referente/i dei gruppi soggiorno;
3. Organizzazione della giornata-tipo di soggiorno, differenziata per tipologia;
4. Proposte specifiche per l'implementazione delle attività condivise, durante il soggiorno e nel corso dell'anno, con altri servizi cittadini;
5. Caratteristiche delle strutture ricettive proposte, anche con riguardo all'accessibilità, e qualità dei viaggi.

I punteggi attribuiti ad ognuno dei sopra indicati elementi verranno individuati con il provvedimento dirigenziale di richiesta dei progetti.

Si dà atto che non è obbligatorio indicare il codice CIG previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, in quanto trattasi di "prestazioni socio sanitarie erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale", così come precisato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4/2011 contenente le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate con successiva deliberazione 556/2017, che esonera dagli obblighi di tracciabilità tali tipologie di prestazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di

governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare la conferma dell'attuale impianto della sottosezione B1 dell'Albo prestatori di servizi socio-sanitari, dedicata all'organizzazione e gestione dei soggiorni estivi per persone con disabilità, secondo i requisiti definiti con deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 06049/019);
- 2) di approvare l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'iscrizione triennale alla predetta sottosezione B1 dell'Albo prestatori di servizi socio-sanitari – sezione B per il periodo 2019-2021;
- 3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la definizione delle modalità operative di svolgimento delle procedure di reinscrizione, valutando le necessità di aggiornamento della modulistica in uso in adempimento ad eventuali modifiche normative intercorse;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128 - **all. 1**);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Salute,
Politiche Sociali e Abitative
Sonia Schellino

La Direttrice
Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Paola Chironna

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 6 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 febbraio 2019 al 4 marzo 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 febbraio 2019.